

## Schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Protocollo n.° \_\_\_\_\_

Spett.le

AGENZIA DEL TERRITORIO

Largo Leopardi 5,

00185 – ROMA

### Premesso che:

- tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di \_\_\_\_\_ verrà stipulata la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005;

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005.

### Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa,

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

\_\_\_\_\_ - Sede Legale:  
\_\_\_\_\_ - Capitale Sociale  
€ \_\_\_\_\_ Registro Imprese di \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - Partita  
I.V.A. \_\_\_\_\_ - Codice A.B.I. \_\_\_\_\_ - Numero  
Iscrizione Albo Banche: \_\_\_\_\_ Appartenente al Gruppo Bancario  
\_\_\_\_\_ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: \_\_\_\_\_,

ovvero la compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ con Sede  
Legale \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo Imprese n. \_\_\_\_\_  
cod. ISVAP n. \_\_\_\_\_ appartenente al Gruppo  
assicurativo \_\_\_\_\_

e per essa la Filiale/Agenzia di \_\_\_\_\_ in persona del  
sottoscritto \_\_\_\_\_, debitamente autorizzato in forza dei poteri

conferiti con \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, si costituisce \_\_\_\_\_ fideiussore nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_ a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di € 5.000 (€ cinquemila), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di € 5.000 (€cinquemila), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata A.R. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di stipula della convenzione di cui in premessa ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa. Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTATE